



Associazione Italiana dell'Arpa
Italian Harp Association

Statuto dell'Associazione Italiana dell'Arpa

"Allegato A" dell'Atto notarile fondativo del 10.10.2008,
con modifiche deliberate nel corso dell'Assemblea dei soci del 03.12.2014

Articolo 1 / sede – denominazione – durata

1. E' costituita con sede in Bologna un'Associazione che assume la denominazione di "Associazione Italiana dell'Arpa".
2. Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del Consiglio Direttivo.
3. La durata dell'Associazione Italiana dell'Arpa è illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto e dalle norme di legge.
4. L'associazione è retta e disciplinata dal presente statuto nonché dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2 / finalità

1. L'Associazione Italiana dell'Arpa non ha scopi di lucro ed è un'associazione civile, libera, aconfessionale e apolitica.
2. L'Associazione si ispira per il suo funzionamento ai principi di trasparenza e democraticità.
3. L'Associazione si propone il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - 3.1. Proporsi come centro di aggregazione per arpisti afferenti a qualsiasi genere (arpa moderna, celtica, antica, etnica, jazz, ecc.), professionisti, dilettanti, studenti, nonché per chiunque sia interessato all'arpa (amanti della musica, liutai, cordai, musicologi, etnomusicologi, musicoterapeuti, organologi, studiosi di fisica acustica, ecc.);
 - 3.2. Promuovere la ricerca sul repertorio originale per arpa, sulla sua storia e sulla cultura dell'arpa in generale;
 - 3.3. Promulgare e diffondere la conoscenza dell'arpa presso il pubblico.
4. Per realizzare tali scopi l'associazione potrà:
 - 4.1. Organizzare momenti di incontro e confronto tra arpisti in forma di festival, corsi, convegni, incontri di studio, rassegne di concerti.
 - 4.2. Realizzare un sito internet specificamente dedicato all'arpa, alla sua storia, al repertorio e agli eventi ad essa connessi.
 - 4.3. Promuovere la pubblicazione di una rivista online e/o su supporto cartaceo.
 - 4.4. Promuovere la pubblicazione di testi inerenti la storia e la cultura dell'arpa.
 - 4.5. Istituire premi o borse di studio a favore di persone che si siano distinte per l'apporto dato al mondo dell'arpa in Italia.
 - 4.6. Collaborare o aderire ad altre iniziative svolte da organismi e associazioni aventi scopi simili.

Articolo 3 / attività istituzionali

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 108, comma 2-bis, del D.P.R. n. 917/1986, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni e ricorrenze.

Articolo 4 / soci

1. Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.
2. Possono altresì far parte dell'Associazione i circoli e gli enti pubblici e privati non commerciali che condividono le stesse finalità.
3. Non possono far parte dell'Associazione coloro i quali abbiano vertenze legali aperte con membri del comitato direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

5. L'Associazione Italiana dell'Arpa è costituita da soci secondo la seguente tipologia:
 - 5.1. Soci fondatori;
 - 5.2. Soci onorari;
 - 5.3. Soci sostenitori;
 - 5.4. Soci ordinari.
6. Sono soci fondatori coloro che sono intervenuti nell'atto costitutivo.
7. I soci fondatori conservano la loro qualità per tutta la durata dell'Associazione.
8. I soci onorari sono coloro che, per particolari benemeritenze o munificenza, sono nominati tali dal Consiglio Direttivo a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.
9. I soci sostenitori sono coloro i quali concorrono al rafforzamento del fondo sociale con il versamento di una quota pari o superiore a quella stabilita dal Consiglio Direttivo.
10. I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione, previa presentazione di un'apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto.
11. Non è ammessa la figura di socio temporaneo.

Articolo 5 / disposizioni per i soci

1. Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario o sostenitore è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, indicando: nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza, espressa volontà di far parte dell'Associazione, piena e incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità delle disposizioni statutarie.
2. Tutte le domande che perverranno al Consiglio Direttivo incomplete e/o senza firma dell'interessato e degli eventuali soci che sostengono la richiesta, non verranno prese in considerazione.
3. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione all'interessato.
4. Le quote annue sociali di iscrizione devono essere versate entro il mese di gennaio dell'anno per il quale si chiede l'iscrizione in qualità di socio.
5. La quota sociale, strettamente legata allo status di socio, è intrasmissibile e non rivalutabile per qualsivoglia negozio.
6. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dalla stessa organizzate.
7. I soci fondatori, onorari, sostenitori e ordinari hanno diritto di voto nell'assemblea generale e possono esercitare il diritto direttamente o per delega, anche apposta in calce all'avviso di convocazione, rilasciata ad altro socio.
8. I soci, a prescindere dal tipo, non potranno esercitare il loro diritto di voto qualora non siano in regola coi versamenti delle quote sociali.
9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
10. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti o astenuti al voto.
11. I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento e delle delibere assunte dagli organi sociali.

Articolo 6 / recesso ed esclusione

1. Viene meno la qualità di socio unicamente nei seguenti casi:
 - 1.1. per dimissioni espresse per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno;
 - 1.2. per mancato rinnovo delle quote;
 - 1.3. per radiazione a causa di azioni contrarie all'interesse dell'associazione, nei modi e nei tempi che il Consiglio Direttivo indicherà.
2. La radiazione dall'associazione è inappellabile.

Articolo 7 / Organi sociali

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - 1.1. l'assemblea generale dei soci;
 - 1.2. il Consiglio Direttivo
 - 1.3. il presidente;
 - 1.4. il vice presidente;
 - 1.5. il segretario generale;
 - 1.6. il comitato artistico;
 - 1.7. i revisori dei conti (eventuale).
2. Ogni carica ha durata triennale, riconfermabile.

Articolo 8 / assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
2. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati.
3. Sono compiti dell'Assemblea:
 - 3.1. l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - 3.2. l'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Comitato Artistico;
 - 3.3. la destituzione del Presidente o di un membro del Consiglio Direttivo, per giusta causa prima del decorso naturale;
 - 3.4. la modifica del presente Statuto;
 - 3.5. ogni altra questione ad essa sottoposta.
4. L'Assemblea è, a cura del Presidente, convocata almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata da un numero di soci non inferiore a un terzo degli aventi diritto o da un numero di membri del Consiglio Direttivo non inferiore alla metà dei membri in carica.
6. Le convocazioni dell'Assemblea verranno eseguite mediante l'invio dell'avviso di convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione e l'elenco delle argomentazioni da trattare, a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
7. L'Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà degli associati.
8. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.
9. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno 30 minuti dopo la prima.
10. Ogni associato ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega.
11. La delega può essere conferita solamente ad altro associato.
12. Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si riveli necessaria.
13. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere riportate per iscritto, a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente.
14. Tutte le delibere devono essere portate a conoscenza dei soci.

Articolo 9 / Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da due a nove membri eletti fra tutte le categorie dei soci.
2. Il Consiglio nomina al suo interno il Vice Presidente ed il Segretario Generale.
3. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il Comitato Artistico composto da almeno due membri ed i soci fondatori.
4. Il Consiglio Direttivo mette in atto il programma stabilito dall'Assemblea dei soci e delibera la nomina dei soci onorari. Il Consiglio Direttivo è investito di ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e viene eletto dall'assemblea dei soci.
5. Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è richiesto il voto favorevole di almeno la metà più uno dei suoi componenti presenti alla riunione.
6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente (o da chi ne fa le veci) almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
7. Il Consiglio Direttivo è responsabile e artefice dell'attività dell'Associazione secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo predispone ogni anno la relazione ed il bilancio di gestione ed il bilancio preventivo.
9. Il Consiglio Direttivo dispone della cassa dell'Associazione e perciò stabilisce la divisione della spesa.
10. Il Consiglio Direttivo predispone gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, sottoponendoli all'assemblea dei soci.
11. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale da riportare a cura del Segretario.
12. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal Consigliere più anziano presente.

Articolo 10 / Presidente

1. Presiede e dirige l'Associazione, mette in atto il programma, tutela il perseguimento degli scopi associativi e, ove necessari, ha il compito di sostituirsi negli incarichi vacanti. È responsabile moralmente della buona gestione dell'Associazione.
2. Ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative

- deliberazioni, verifica l'osservanza dello statuto, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Cura, con il Vicepresidente, la predisposizione della documentazione contabile necessaria per la stesura del bilancio da parte del Consiglio Direttivo, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.
 5. Delega, in via temporanea o permanente, parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più consiglieri.
 6. Sovrintende e controlla l'operato del segretario generale.
 7. Sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 / Vice-Presidente

1. Deve, in caso di necessità, sostituirsi al Presidente.
2. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.
3. Deve tutelare il perseguimento degli scopi associativi ed è responsabile moralmente della buona gestione dell'Associazione.
4. Sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.
5. Il Vice Presidente non può delegare senza aver avuto l'autorizzazione del Presidente.

Articolo 12 / Segretario generale

1. Viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei soci aventi diritto e ha l'incarico di amministrare i fondi di cui l'Associazione potrà disporre.
2. Il Segretario deve attenersi alle direttive impartitegli dal Presidente.
3. Egli è il responsabile della consistenza di cassa e banca e deve rendicontare mensilmente al Consiglio Direttivo le modalità e i termini di impiego delle somme spese dall'Associazione nello svolgimento dell'attività sociale.
4. Il Segretario redige il bilancio consultivo e quello preventivo per ogni esercizio sociale, proponendoli poi al Consiglio Direttivo, assieme ad una relazione di accompagnamento.

Articolo 13 / Comitato artistico

Il numero dei componenti del Comitato Artistico, nominato dall'Assemblea, potrà variare da un minimo di due ad un massimo di sette membri a seconda delle esigenze dell'Associazione.

Articolo 14 / Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea dei soci ed è composto da 1 (un) membro effettivi che dura in carica 3 (tre) anni.
2. Il revisore avrà il compito di controllare la gestione amministrativa dell'Associazione e l'operato del Segretario generale.

Articolo 15 / gratuità degli incarichi

Le cariche menzionate nel seguente statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 16 / patrimonio

1. È costituito dal contributo dei soci tesserati, di enti o di privati, e da altri proventi derivanti dalle attività statutarie e dai beni mobili ed immobili che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione.
2. Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'Associazione è stata costituita.
3. Le entrate sociali sono costituite dalle quote associative, dalle raccolte di fondi pubblici, dai proventi delle iniziative assunte dall'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie, da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo.

Articolo 17 / esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo che comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.
3. Viene predisposto altresì un bilancio preventivo.
4. Entrambi i tipi di bilancio sono redatti dal Segretario, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
5. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio

dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

6. Il bilancio redatto dal Consiglio Direttivo dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. Il bilancio dovrà restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla sua lettura.

8. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 18 / utili, avanzi di gestione, riserve

1. All'Associazione è vietato distribuire utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno di espressa previsione di legge.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 19 / scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio netto dopo la liquidazione verrà devoluto in beneficenza, vincolato per fini di pubblica utilità, o donato ad altra Associazione avente fini analoghi all'Associazione, sempre vincolato per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.